



Allegato 1 all'Ordinanza n. 159 del 27 novembre 2020

Chiarimenti

1) Nel calcolo delle persone che possono essere presenti negli esercizi commerciali sono conteggiati anche gli operatori dell'esercizio?

No, si conteggiano solo i clienti.

2) Negli esercizi commerciali, la vigilanza sull'accesso deve essere svolta da una persona appositamente dedicata e riservata?

Assolutamente no. La previsione è volta esclusivamente a far in modo che ci sia sempre un responsabile del controllo, che può ben essere, ad esempio, anche il titolare o altro dipendente dell'esercizio, che la può svolgere dall'interno mentre lavora se le dimensioni e la struttura del negozio lo consentono. In sostanza, il gestore o chi opera all'interno è chiamato a verificare che il numero dei clienti all'interno sia in linea con le previsioni anticovid.

Si ricorda che il limite di un cliente per i primi 40 mq è stabilito dai dpcm fin da aprile.

3) I gestori di esercizi commerciali rispondono per qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi?

No. Occorre ricordare che quasi sempre ci si trova su area pubblica, sulla quale gli esercenti non possono intervenire.

Di certo, il gestore che fa il possibile, sulla sua proprietà, per evitare le violazioni all'esterno del negozio (es. utilizzando cartelli o avvisi), non risponde se la gente non rispetta le sue indicazioni.

4) Nei centri o pachi commerciali si computa la superficie comune da cui si accede alle varie strutture di vendita interne per determinare il numero massimo di clienti che possono entrare?

No, si computa solo la superficie commerciale di vendita e quindi quella dei negozi inseriti nei complessi.

L'accesso ai centri e ai parchi commerciali è, pertanto, senza limiti complessivi, i quali limiti valgono per le singole unità, che sono quelle tenute ad apporre i cartelli con il quantitativo massimo di persone per ciascun negozio.

Sulle aree comuni sarà il gestore del complesso commerciale a dover mettere in atto le misure di vigilanza sul rigoroso rispetto di assembramento e sull'obbligo di uso della mascherina e del distanziamento, che vale ovunque in zone solitamente affollate come queste.

A solo titolo informativo potranno essere apposti all'ingresso dei centri o parchi commerciali indicatori dei limiti massimi di presenza derivanti dalle sole superfici di vendita dei vari esercizi commerciali in essi inseriti.

7) I servizi alla persona (es. parrucchieri) sono soggetti ai limiti di presenza dell'ordinanza n. 156?

No. L'ordinanza si riferisce agli esercizi commerciali.

8) Gli ambulatori medici sono soggetti al limite di presenze?

No. La limitazione vale per gli esercizi commerciali.

9) Bar, ristoranti, pasticcerie ed esercizi di somministrazione anche da asporto sono soggetti ai limiti di presenza di persone?

No perché non si tratta di esercizi commerciali e sono soggetti ad autonome regole di prevenzione.